

**Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 19/11/2024) 03/12/2024, n. 44259***CIRCOLAZIONE STRADALE > Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti***RECIDIVA***CIRCOLAZIONE STRADALE > Patente***Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA PENALE

**Composta da:**

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. RUSSO Carmine - Consigliere

Dott. TORIELLO Michele - Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a M il Omissis,

avverso la sentenza del 17/02/2023 della Corte di appello di Messina;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Michele Toriello;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.

**Svolgimento del processo**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del 16 settembre 2021 con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato A.A. alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all'[art. 73 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), perché, quale "persona già sottoposta con provvedimento del Tribunale di Messina, definitivo il 24 dicembre 2013, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni due", in data 8 giugno 2018 veniva sorpreso alla guida di un motociclo Honda SDH 150 nonostante non avesse più conseguito la patente di guida, dopo che la stessa gli era stata revocata dal Prefetto di Messina.

2. Il difensore di fiducia del B.B., Avv. Alessandro Billé, ha presentato ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge. Rileva che al momento del commesso reato la misura di prevenzione in questione era già stata interamente eseguita, sicché difetterebbe l'elemento materiale del reato: ed invero, il riferimento della norma incriminatrice alla "persona già sottoposta,

con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale" deve intendersi effettuato ad una persona che al momento della commissione del fatto sia ancora sottoposta alla detta misura.

3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che secondo la costante giurisprudenza di legittimità (anche di quella formatasi prima dell'introduzione del codice antimafia) il reato è configurabile esclusivamente in relazione a persona che all'atto della violazione risulti sottoposta alla misura di prevenzione.

## Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

2. Come è noto, l'[art. 1 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8](#) ha trasformato in illecito amministrativo il reato di guida senza patente, già incriminato dall'[art. 116](#), comma 15, del [codice della strada](#), dovendosi escludere da tale depenalizzazione la sola ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio.

L'intervento legislativo non ha, tuttavia, inciso sull'[art. 73 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), che punisce con la pena dell'arresto colui che, sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata: si tratta, invero, di norma speciale rispetto a quella del codice della strada (cfr. Sez. 1, n. 27828 del 13/06/2013, Magliuolo, Rv. 255992 - 01), sicché su di essa non ha spiegato alcun riflesso la descritta depenalizzazione.

L'[art. 73](#) del [codice antimafia](#) ha, in plurime recenti occasioni, superato il vaglio di legittimità costituzionale.

Con sentenza n. 211 del 12 settembre 2022 la Consulta ha evidenziato che ciò che ha indotto il legislatore a mantenere l'incriminazione è, appunto, la circostanza che la condotta sia posta in essere da un soggetto attualmente ed effettivamente pericoloso per la sicurezza pubblica, in quanto sottoposto a misura di prevenzione: si è, dunque, ravvisato "un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo", e si è deciso di continuare a sanzionare penalmente la condotta onde "tutelare l'ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all'[art. 120 cod. strada](#), cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell'autorità nei confronti di soggetti pericolosi. Sicché, rispetto alla fattispecie in esame, l'essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale - cui l'[art. 120 cod. strada](#) ricollega l'impossibilità di porsi legittimamente alla guida - non si pone come "evenienza del tutto estranea al fatto-reato" previsto dall'[art. 73 cod. antimafia](#) (sentenza n. 354 del 2002) e pertanto non è configurabile come "responsabilità penale d'autore". Ciò giustifica, sul piano del principio di offensività, la fattispecie penale di cui all'[art. 73 cod. antimafia](#) e conseguentemente non fondata la questione sollevata in riferimento all'[art. 25](#), secondo comma, Cost."

Con ordinanza n. 214 dell'8 novembre 2023 la Consulta, nuovamente investita del tema, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma incriminatrice in questione, ribadendo che "l'elemento differenziale della pericolosità" dell'autore della condotta giustifica la diversità risposta del codice antimafia rispetto al codice della strada: "la scelta legislativa di sanzionare l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di punire più severamente la stessa condotta, se realizzata da soggetti dalla accertata pericolosità, è dunque coerente con un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti".

Da ultimo, con sentenza n. 116 del 4 giugno 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'[art. 73 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "nella parte in cui prevede come reato la

condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada", rilevando che in un caso del genere - ossia quando non vi sia alcun legame tra lo status di soggetto sottoposto a misura di prevenzione e la sospensione o revoca della patente di guida, disposta per comuni violazioni del codice della strada - viene a delinearsi una responsabilità penale d'autore che contrasta con il principio di offensività, sostanziandosi il presupposto dell'incriminazione in una qualità della persona non connessa alla condotta.

Ha, in proposito, osservato la Corte che "le qualità personali dei soggetti o i comportamenti pregressi degli stessi "non possono giustificare disposizioni che attribuiscano rilevanza penale a condizioni soggettive, salvo che tale trattamento specifico e differenziato rispetto ad altre persone non risponda alla necessità di preservare altri interessi meritevoli di tutela" (sentenza n. 211 del 2022). Non è quindi compatibile con il principio di offensività l'incriminazione dello status di sottoposto a misura di prevenzione personale che non si rifletta su una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta, in assenza della violazione di una specifica prescrizione che sia ricollegabile alla condizione soggettiva di destinatario della misura di prevenzione personale. Ciò che, appunto, si verifica nella disposizione censurata, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano non già all'applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione delle disposizioni del codice della strada, segnatamente di quella sui limiti di tasso alcolemico del conducente. Non si giustifica, infatti, anche sotto il profilo del principio di uguaglianza, un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito dal legislatore per tutti gli altri soggetti per i quali la medesima condotta rileva quale illecito amministrativo (salvo il caso della recidiva nel biennio). Ove non ricorra la revoca, o il diniego, della patente in ragione dell'applicazione della misura di prevenzione, il prevenuto versa nella stessa condizione di ogni altro soggetto che non rispetti la disciplina del codice della strada... incorrendo nella sospensione o nella revoca della patente di guida. Sia per il prevenuto, sia per gli altri soggetti, la successiva condotta di guida con patente sospesa o revocata per violazioni di norme del codice della strada non può non avere lo stesso trattamento giuridico: costituisce illecito amministrativo, salva l'ipotesi della recidiva nel biennio".

3. Così ricostruite le coordinate normative ed ermeneutiche entro le quali si pone la questione sottoposta alla valutazione di questo Collegio, deve rilevarsi, anche alla luce delle più recenti riflessioni del Giudice delle leggi, che l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma incriminatrice impone di ritenere che il reato previsto e punito dall'[art. 73 del codice antimafia](#) possa essere commesso unicamente dal soggetto che sia al momento del fatto sottoposto a misura di prevenzione personale: diversamente opinando - ossia ritenendo il reato configurabile a carico di qualsiasi soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo senza essere munito della prescritta patente - verrebbe inevitabilmente a delinearsi una responsabilità d'autore, ossia, usando le parole della Corte costituzionale "una fattispecie penale che (ha) come presupposto una qualità della persona non connessa alla condotta", nella quale verrebbe ad essere incriminato il pregresso status di sottoposto a misura di prevenzione personale, pur se lo stesso non è in alcun modo in grado di comportare una maggiore pericolosità o dannosità, e, quindi, offensività, della condotta.

In armonia con le conclusioni alle quali è già giunta questa Sezione all'indomani della citata sentenza n. 211 del 2022 (cfr., in particolare, le motivazioni di Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, Tatangelo, Rv. 283820), deve, dunque, essere affermato il seguente principio di diritto: "Non integra il reato previsto dall'[art. 73 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) la condotta del soggetto che, già sottoposto ad una misura di prevenzione personale, si ponga alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che

la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, quando la misura di prevenzione non sia più in vigore in quanto interamente eseguita".

4. Nel caso di specie, risulta dall'informativa di reato del 3 luglio 2018 in atti che "A.A. aveva ultimato la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in data 4 aprile 2018", sicché alla data dell'8 giugno 2018 la misura di prevenzione non era certamente più in corso di esecuzione.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, poiché il fatto contestato all'A.A. non è previsto dalla legge come reato, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, e restituzione degli atti al giudice del merito, che li trasmetterà all'autorità amministrativa competente all'irrogazione della sanzione amministrativa, ai sensi dell'[art. 9 D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8](#).

### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone che gli atti siano restituiti alla Corte d'Appello di Messina per la trasmissione all'autorità competente all'irrogazione della sanzione amministrativa.

### **Conclusione**

Così deciso In Roma il 19 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2024.